

Rischio da calore: ultimi aggiornamenti

20 Giugno 2024

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Si informa che l'ANCE è stata convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il prossimo 20 giugno, per una riunione avente ad oggetto l'esame delle iniziative e delle misure da adottare per far fronte alle emergenze climatiche, in merito alla quale seguiranno successivi aggiornamenti.

Con l'occasione, si rammentano le precedenti comunicazioni sul tema (cfr. note ANCE del 18 luglio 2023 e nota ANCE del 21 luglio 2023).

Con la prima, l'INL aveva già fornito alcune indicazioni sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro, poiché anche il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.lgs. n. 81/2008 che richiede l'individuazione e l'adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

L'INL aveva anche individuato strumenti e metodologie che possono contribuire al monitoraggio preventivo e alla valutazione, alla formazione e alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro. Tra tali ultimi strumenti, l'Ispettorato aveva fatto riferimento pure al decalogo elaborato nell'ambito del progetto "Workclimate", di cui è stato recentemente pubblicato un aggiornamento (2.0), disponibile al seguente link: <https://www.workclimate.it/materiale-informativo/>, nel quale ora si fa riferimento, oltre ai rischi derivanti dall'esposizione solare, anche ai rischi correlati alle radiazioni.

Con la citata nota Ance del 21 luglio 2023, è stato commentato il vademecum del Ministero del Lavoro, contenente le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensivo del rimando alle indicazioni dell'Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale "eventi meteo - temperature elevate". Con tale documento, il Ministero ha rammentato che, nell'ambito del PSC, potranno essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio quali, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause e la variazione dell'inizio delle lavorazioni.